

Codice A1606C

D.D. 8 settembre 2026, n. 654

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comuni di San Giorgio Canavese (TO) - Foglizzo (TO) - San Giusto Canavese (TO) - Lusigliè (TO) - Intervento: attuazione Pgs Orco interventi 5_A1, 5_A2 E 5_A3 - apertura rami e nuove difese spondali. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 654/A1606C/2026

DEL 08/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comuni di San Giorgio Canavese (TO) - Foglizzo (TO) - San Giusto Canavese (TO) - Lusigliè (TO) - Intervento: attuazione Pgs Orco interventi 5_A1, 5_A2 E 5_A3 - apertura rami e nuove difese spondali. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dal Comune di San Giorgio Canavese (TO) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con

relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- vista la legge regionale 32/2008;
- vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del

quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato



*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ouest@regione.piemonte.it
urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it*

Classif. 11.100/GESP/245/2026A/A1600A

Rif. n. 53440/A1606C del 07/04/2026

Rif. n. 88080/A1606C del 11/06/2026

Rif. n. 91920/A1606C del 18/06/2026

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comuni: **San Giorgio Canavese (TO) - Foglizzo (TO) - San Giusto Canavese (TO) -
Lusigliè (TO)**
Intervento: **Interventi integrati attuazione Pgs Orco interventi 5_A1, 5_A2 E 5_A3 –
apertura rami e nuove difese spondali**
Istanza: **SAN GIORGIO CANAVESE: COD. RENDIS: 01IR007/MT - CODICE C.U.P.:
C58H23000130003 - FOGLIZZIO: COD. RENDIS: 01IR005/MT - CODICE C.U.P.:
F68H23000150001 - Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento
ordinario, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.**

Con riferimento all'istanza di autorizzazione, qui pervenuta dal Comune di San Giorgio Canavese (TO), in data 07/04/2026 con nota prot. n. 53440, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e le relazioni paesaggistiche allegate all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti in data 11/06/2026 con nota prot. n. 88080,

visti gli ulteriori atti integrativi pervenuti in data 18/06/2026 con nota prot. n. 91920,

considerato che il progetto prevede la realizzazione di opere di protezione idraulica del letto del torrente Orco volte a contrastare l'erosione e migliorare il deflusso delle acque nei periodi di piena. Gli interventi sono finalizzati alla tutela delle aree abitate e alla prevenzione di danni derivanti da eventi climatici estremi. Le opere includono:

- costruzione di scogliere in massi parzialmente cementati su una delle sponde del torrente per aumentarne la resistenza all'erosione;
- inserimento di "pettini in cassero" trasversali, utili a prevenire fenomeni di scalzamento e aggiramento da parte della corrente;
- riprofilatura dell'alveo e apertura di canali secondari per facilitare il deflusso delle acque di piena, riducendo la velocità del flusso.

Accertato che le aree oggetto di intervento, come anche descritto dagli atti documentali, sono coinvolte da interferenze con il Piano paesaggistico regionale (Ppr) e con le delimitazioni dei beni paesaggistici di cui alla Parte terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ovvero più precisamente ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 comma 1:

- lett. c) - Fasce di 150 metri (*torrente Orco*)
- lett. g) - I territori coperti da foreste e da boschi (parte),

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art.3, gli interventi in oggetto sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, essendo declinabili al comma 1 lett. "g" della medesima norma, che recita quanto segue: "...trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati...",

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. "c" e "g" del D.Lgs 42/2004,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.,

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Istanza</i>	richiesta autorizzazione paesaggistica.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica (FOGLIZZO: COD. RENDIS: 01IR005/MT)</i>	21042.1_PFTE_R03_3_Rel_Paesaggistica_signed.pdf
3	<i>Relazione Paesaggistica (SAN GIORGIO CANAVESE: COD. RENDIS: 01IR007/MT)</i>	21042-2_PFTE_R03_3_Relazione_Paesaggistica_signed.pdf
4	<i>Fase di Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA inerente il progetto "Decreto Commissariale n. 1-PS2023 del 22.03.2024" - Foglizzo (TO)</i>	Aree boscate_Foglizzo.pdf
5	<i>Fase di Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA inerente il progetto "Decreto Commissariale n. 1-PS2023 del 22.03.2024" - San Giorgio C. (TO)</i>	Aree boscate_San Giorgio C..pdf
6	<i>Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006</i>	VerificaVIA_Orco_SanGiorgio_Foglizzo_DD-A18-284-2026_timbrato.pdf
7	<i>Richiesta di integrazione - Comune di San Giorgio canavese (Prot. 0003166 del 21/04/2026)</i>	trasmissione.pdf
8	<i>PROGETTO: PLANIMETRIA SU CATASTALE - TAV. 1/2</i>	21042-2_PFTE_T06.1_2_Progetto_Plan_su_Catastale_signed.pdf
9	<i>PROGETTO: PLANIMETRIA SU CATASTALE - TAV. 2/2</i>	21042-2_PFTE_T06.2_2_Progetto_Plan_su_Catastale_signed.pdf
10	<i>PROGETTO: PLANIMETRIA SU CATASTALE</i>	21042-1_PFTE_T06_2_Progetto_Plan_su_Catastale_signed.pdf
11	<i>ALLEGATO PAESAGGISTICA FOTOINSERIMENTO - R3a</i>	21042.1_PFTE_R03a_3_Alleg_Paesagg_Fotoinserimenti_signed.pdf
12	<i>ALLEGATO PAESAGGISTICA FOTOINSERIMENTO - R3a</i>	21042-2_PFTE_R03a_3_Alleg_Paesagg_Fotoinserimenti_signed.pdf

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Marcello Comollo

Il Dirigente del Settore
Arch. Alessandro Mola
*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*